

N. R.G. 59/2024



Tribunale Ordinario di Rimini
Sezione Fallimentare Ufficio di Rimini

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.Francesca Miconi - Presidente

dott.Maura Mancini - Giudice

dott.Silvia Rossi - Giudice rel.

Letto il ricorso depositato in data 10.5.2024 da

con il quale si chiede l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato che il ricorrente espone di aver maturato una posizione debitoria pari ad euro 198.412,13, derivante dai debiti maturati dalla società GI.CA. SNC (di cui è stato socio dal 2004 al 2007) e dall'impossibilità di esercitare, a far data dal 2023, un'attività lavorativa a causa della patologia di cui è affetto;

rilevato ancora che il ricorrente non possiede beni immobili né mobili registrati e che l'unica entrata è rappresentata dalla pensione di invalidità pari ad euro 7.493,85 euro lordi annui, equivalenti a euro 576,45 mensili per tredici mensilità;

che l'istante rappresenta di non sostenere spese per il proprio sostentamento, in quanto delle stesse si fa carico la madre convivente;

preso atto che propone di mettere a disposizione dei creditori la somma di euro 150,00 al mese per un totale (sui 36 mesi) di euro 5.400,00;

OSSERVA

La domanda è inammissibile.

Anche a tacere della non convenienza della procedura (atteso che su euro 5.4000,00 di attivo complessivo le spese di procedura – solo fino alla fase di eventuale apertura- ammonterebbero ad euro 2.155,74) deve evidenziarsi come le entrate di cui dispone il ricorrente non siano apprensibili alla procedura.

Si ricorda, infatti, che a mente dell'art. 268 co. 4 lett.a) CCI, non rientrano nella liquidazione controllata i beni impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.

Fra questi, vi è la pensione, che risulta pignorabile solamente nei limiti di cui al co. 7, che, in base all'attuale formulazione, prevede come *“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”*.

Atteso che nella previsione in questione rientra qualsiasi entrata percepita a titolo di pensione (e, dunque, anche la pensione di invalidità percepita dal ricorrente) e considerato che la stessa non può essere appresa alla procedura per la somma indicata nel ricorso in quanto trattasi di pensione inferiore ad euro 1.000,00, ne consegue che la procedura non può essere aperta per mancanza di attivo da liquidare.

p.q.m.

DICHIARA inammissibile il ricorso.

Rimini, camera di consiglio del 30/05/2024

Il giudice rel.

Dott.ssa Silvia Rossi

Il Presidente
dott. Francesca Miconi